

RISCATTO DI LAUREA IN ESODO: TASSAZIONE SEPARATA

L'incentivo all'esodo con riscatto di laurea per cessazione volontaria, quale offerta del datore di lavoro di somme aggiuntive a quanto dovuto per legge e/o contratto, per risolvere anticipatamente il contratto di lavoro, va assoggettato a «tassazione separata».

Agenzia delle Entrate risposta all'interpello numero 490 del 21 ottobre 2020

ALLEGATI A PARTE - AG. ENTRATE Risposta interpello 490 del 21.10.2020 (documento 257)

COMUNICATO STAMPA INPS - ANTICIPO DEL PAGAMENTO DELLE PENSIONI PER IL MESE DI NOVEMBRE 2020

Anche per il mese di novembre 2020, il pagamento presso gli sportelli postali dei trattamenti pensionistici, degli assegni, delle pensioni e delle indennità di accompagnamento erogate agli invalidi civili sarà anticipato rispetto alle normali scadenze e sarà distribuito su più giorni. L'anticipo del pagamento delle pensioni è stato stabilito allo scopo di consentire a tutti i titolari delle prestazioni di recarsi presso gli uffici postali in piena sicurezza, nel rispetto delle misure di contenimento della diffusione del virus COVID-19.

Il pagamento avverrà secondo il seguente calendario, in base alla lettera iniziale del cognome dei titolari delle prestazioni:

GIORNO	DATA	DA	A
martedì	27 ottobre	A	B
mercoledì	28 ottobre	C	D
giovedì	29 ottobre	E	K
venerdì	30 ottobre	L	O
sabato	31 ottobre	P	R
lunedì	2 novembre	S	Z

Attenzione: Per tutta la durata dell'emergenza coronavirus, inoltre, i pensionati con più di 75 anni possono richiedere anche la consegna a domicilio delle pensioni, grazie ad una convenzione tra l'Arma dei Carabinieri e Poste Italiane. E' possibile richiedere il servizio direttamente a Poste Italiane contattando il **numero verde 800 55 66 70**.

TARI - DAL 2021 SI PAGA CON PagoPA

Dal 2021 la Tari (tassa sui rifiuti) e il TEFA (tributo per la tutela, la protezione e igiene dell'ambiente) dovranno essere pagate unicamente con PagoPA, strumento primario per i pagamenti verso le pubbliche amministrazioni.

Lo dispone e regola il Decreto direttoriale Mef 21 ottobre 2020.

ALLEGATI A PARTE - MEF Decreto direttoriale 21.10.2020 (documento 258)

PENSIONI MILITARI - AL TAR IL GIUDIZIO SULLA MANCATA ATTUAZIONE DELLA PREVIDENZA COMPLEMENTARE

E' la giustizia amministrativa a dover stabilire il risarcimento del danno derivante dalla mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico.

«La domanda avente ad oggetto il risarcimento del danno da mancata attuazione della previdenza complementare per il personale del Comparto sicurezza, difesa e soccorso pubblico, riservata alla concertazione-contrattazione, ai sensi delle disposizioni degli artt. 26, comma 20, L. 23/12/1998, n. 448, e 3, Co. 2, D.Lgs. 5/12/2005, n. 252, è devoluta alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo,

attenendo all'inadempimento di prestazioni di contenuto solo genericamente previdenziale e strettamente inerenti al rapporto di pubblico impiego, non già a materia riguardante un trattamento pensionistico a carico dello Stato, sicché la relativa controversia esula dalla giurisdizione della Corte dei conti».

Corte di Cassazione Sezioni Unite - sentenza n.22807 del 22.09.2020 pubbl. il 20.10.2020

RIVALUTAZIONE DELLE PENSIONI E CONTRIBUTO DI SOLIDARIETÀ ALL'ESAME DELLA CONSULTA di Giuliano Cazzola

La Corte Costituzionale ha in corso l'esame di legittimità per due norme contenute nella manovra di bilancio per il 2019 da parte del governo Conte 1. Si tratta delle disposizioni riguardanti la perequazione automatica all'inflazione e il contributo di solidarietà sulle c.d. pensioni d'oro. Per riassumere la questione della rivalutazione automatica occorre fare – come si diceva nei romanzi dell'800 – un passo indietro senza perdersi in una materia che, nel trascorrere del tempo, è stata manomessa ripetutamente dai governi di qualsiasi colore per il semplice motivo che è questo il principale intervento finanziario rivolto ridurre, sic et simpliciter, la spesa pubblica corrente, con effetti economici significativi. Va riconosciuto, quindi, che nessuna forza politica è legittimata a scagliare la prima pietra, quando si tratta di questa tipologia di interventi, perché tutte, prima o poi, vi hanno fatto ricorso (anche quando stavano in Parlamento esponendo una ditta diversa dall'attuale). Mi limito solo a ricordare che nel 2007 (secondo governo Prodi, ministro del Lavoro Cesare Damiano) fu sospesa, per un anno, la rivalutazione sopra i 3.500 euro lordi mensili (la Consulta chiamata a pronunciarsi sancì la legittimità della norma **[continua – leggi in documento allegato]**)

ALLEGATI A PARTE - Articolo G. Cazzola (documento 259)

VITALIZI, CORTE GIUSTIZIA UE RESPINGE RICORSO EURODEPUTATI ITALIANI dal sito di Franco Abruzzo

TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27778>

ENPAM ASSEGNA UN NUOVO BONUS DEDICATO AI NEOGENITORI

La Fondazione Enpam, l'Ente previdenziale di medici e odontoiatri, destina per i propri iscritti un nuovo bonus bebè da 1.500 euro.

L'assegno si potrà utilizzare per coprire le spese per l'asilo nido e il baby-sitting nel primo anno di vita del bambino, o per l'ingresso del minore in famiglia, in caso di adozione e affidamento. (leggi in Brevia 41 IL BONUS BEBÈ ENPAM DIVENTA PIU' GRANDE da EnpamPrevidenza N. 38 del 22 ottobre 2020 a cura di Laura Montorselli)

VEDI ANCHE IN <https://www.enpam.it/comefareper/genitorialita/sussidi-bambino/>

PRESCRIZIONE OPIOIDI

Ecco il primo della serie dei video dossier sulla responsabilità sanitaria che l'avv. Paola Maddalena Ferrari sta facendo sul tema dolore.

Dice l'avv. Ferrari: "Il dolore non è solo un sintomo. E' una malattia che va curata. Il dolore è una malattia inutile che limita l'autonomia e le attività quotidiane, può essere curato come una malattia cronica ma il medico deve destreggiarsi tra il paziente ed il dovere, anche deontologico, di protezione sociale".

Gli argomenti trattati: farmaci oppioidi-l'Aifa richiama all'ordine, i limiti, informazioni importanti per i medici prescrittori, per tutti i medicinali oppioidi, la formazione del paziente, informazioni importanti per i pazienti, proteggere dall'uso accidentale di oppioidi, esistono modelli informativi che il medico può usare?

ALLEGATI A PARTE - Avv.FERRARI Prescrizioni oppioidi: responsabilità sanitaria in 5 minuti (documento 260)

GOVERNO - COVID-19: PUBBLICATO IL DPCM 24 OTTOBRE 2020

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020, il D.P.C.M. 24 ottobre 2020, recante ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 25 marzo 2020, n.19 Link: <http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/06/DPCM-11-06-2020.pdf> , convertito, con modificazioni, dalla legge 25 maggio 2020, n. 35, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19», e del decreto-legge 16 maggio 2020, n. 33 Link: <https://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:decreto.legge:2020;33> , convertito, con modificazioni, dalla legge 14 luglio 2020, n. 74, recante «Ulteriori misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19».

Il Decreto, che è altresì composto da 22 allegati, è efficace dal 26 ottobre al 24 novembre 2020.

Tutte le disposizioni emanate per l'emergenza Coronavirus: <http://www.dottrinalavoro.it/notizie/c/coronavirus-tutta-la-normativa-e-la-prassi-di-riferimento>

Gazzetta Ufficiale n. 265 del 25 ottobre 2020 – D.C.P.M. 24 ottobre 2020 con allegati: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/25/20A05861/SG>

MIN.LAVORO - ESAMI ONLINE PER L'ABILITAZIONE NELL'ELENCO DEI MEDICI AUTORIZZATI da DplMo - fonte: Ministero del Lavoro

La Direzione Generale dei rapporti di lavoro e delle relazioni industriali, del Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali, ha emanato il Decreto Direttoriale n. 64 del 26 ottobre 2020, con le modalità di svolgimento degli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati.

In considerazione dell'emergenza sanitaria in atto, e al fine di contrastare e contenere la diffusione del virus, per l'anno 2020 gli esami di abilitazione per l'iscrizione nell'elenco nominativo dei medici autorizzati si svolgeranno a distanza, in modalità telematica con strumenti di videocomunicazione.

ALLEGATI A PARTE - MIN.LAVORO Decreto Direttoriale n.64 del 26.10.2020 (documento 261)

ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN - CONGEDO MATRIMONIALE OLTRE I LIMITI TEMPORALI PREVISTI IN EMERGENZA COVID CFL97a

La peculiare situazione determinata dall'emergenza epidemiologica da Covid-19 può consentire la fruizione del congedo matrimoniale oltre il limite temporale previsto dall'art. 31, comma 2, del CCNL 21.05.2018?

La disciplina prevista dall'art. 31, comma 2 del CCNL del 21 maggio 2018, rispetto alla previgente norma contrattuale, ha introdotto la possibilità di fruire del periodo di congedo matrimoniale entro un arco temporale piuttosto lungo (45 giorni dalla data in cui è stato contratto il matrimonio).

Questa precisazione ha risolto molte problematiche interpretative sottoposte da parte delle amministrazioni del Comparto alla scrivente Agenzia per quei particolari casi in cui, per le diverse esigenze manifestate dai lavoratori, non fosse possibile la fruizione dei 15 giorni di congedo nel periodo immediatamente successivo o comunque in coincidenza con la data di celebrazione del matrimonio.

Ogni problematica relativa alla impossibilità di fruire del predetto permesso entro il limite contrattualmente stabilito per cause riconducibili alle particolari situazioni collegate allo stato di emergenza derivante dal Covid-19, pertanto, non dipende dall'interpretazione della richiamata norma contrattuale che, come ricordato, pur riconoscendo un più ampio margine di flessibilità nella

fruizione della tutela ha tuttavia confermato la necessità di un termine finale per la fruizione stessa e non ha previsto che la materia possa costituire oggetto di diversa regolamentazione sulla base di una eventuale concorde volontà del datore e del dipendente.

Anche nel caso di specie, quindi, nonostante ogni migliore considerazione, la scrivente Agenzia non può che uniformarsi alla sua costante interpretazione della normativa contrattuale in oggetto giusta la quale il rispetto dei limiti temporali ivi previsti non può essere derogato.

ORIENTAMENTI APPLICATIVI ARAN - LAVORO STRAORDINARIO e RIPOSI COMPENSATIVI IN REGIME DI LAVORO AGILE CFL92a

Istituti contrattuali del comparto Funzioni Locali ed emergenza epidemiologica da Covid-19: il personale impiegato in regime di "lavoro agile" può svolgere prestazioni di lavoro straordinario?

Con riferimento alla problematica in oggetto si ritiene preliminarmente necessario rammentare che, in base al disposto dell'art. 46, comma 1, Dlgs 165/2001 e smi, l'attività di assistenza alle Amministrazioni dell'Agenzia, per quanto qui ne occupa, è limitata alla formulazione di orientamenti per la uniforme applicazione dei contratti collettivi nazionali di lavoro di cui essa è parte stipulante e non può quindi estendersi all'interpretazione di disposizioni legislative o regolamentari, né può consistere in indicazioni operative per l'attività di gestione che, in quanto espressione del potere organizzativo e direttivo datoriale, costituisce esclusiva prerogativa dell'Ente.

In relazione alla questione concernente il lavoro straordinario e la fruizione dei riposi compensativi, per quanto di competenza, la scrivente Agenzia non può che richiamare la disciplina di carattere generale a cui occorre fare riferimento nella gestione di tali istituti.

Al riguardo si evidenzia, in primo luogo, che, secondo la norma di cui all'art. 38 del CCNL del 14/09/2000, le prestazioni straordinarie sono rivolte a fronteggiare situazioni di lavoro eccezionali e non possono essere utilizzate come fattore ordinario di programmazione del tempo di lavoro e di copertura dell'orario di lavoro.

Nell'ambito della definizione contrattuale, l'indicazione secondo la quale la prestazione di lavoro straordinario non può essere utilizzata come fattore ordinario di programmazione del lavoro sta ad indicare la necessità che, ai fini dell'ordinaria organizzazione del lavoro, il datore di lavoro può tenere conto solo delle prestazioni dovute dal dipendente nell'ambito del suo normale orario di lavoro d'obbligo, contrattualmente stabilito.

Da qui la necessità di contenere il ricorso al lavoro straordinario, limitandolo alle ipotesi della sopravvenienza di situazioni di carattere eccezionale e straordinario, le sole che, in quanto imprevedibili ed insuscettibili di essere programmate dal datore di lavoro, possono giustificare la richiesta dello stesso al dipendente di eseguire prestazioni di lavoro ulteriori ed aggiuntive rispetto a quelle dovute nell'ambito dell'orario di lavoro contrattualmente stabilito.

Risulta quindi evidente che l'applicabilità degli istituti contrattuali relativi alle prestazioni di lavoro straordinario ed ai riposi compensativi richiede, quali condizioni necessarie e legittimanti, di norma non riscontrabili nel lavoro agile come affermato anche dalla ricordata circolare 2/2020 alla pagina 4:

- a) l'assolvimento dell'obbligo lavorativo nell'ambito di un tempo di lavoro predefinito, puntualmente rilevato e controllato;
- b) lo svolgimento delle prestazioni straordinarie nell'ambito di un tempo aggiuntivo, anch'esso puntualmente rilevato e controllato, con sistemi conformi a quanto prescrive la normativa in materia.

ELEZIONI ORDINISTICHE

Il problema sollevato dagli Ordini dei commercialisti per il voto ordinistico a distanza potrebbe interessare anche altre categorie.

Il ministero di Giustizia sta ora valutando il problema per inserire una modifica legislativa che permetta di poter procedere con voto a distanza data la situazione Covid.

In particolare, il Ministero del lavoro ha comunicato anche che l'inizio delle prove per l'esame di stato per l'abilitazione alla professione di consulente del lavoro è differito per "consentire la definizione di modalità di svolgimento a distanza delle prove".

Il problema delle elezioni ordinistiche e degli esami di abilitazione professionale e concorsuali sarà dunque oggetto di valutazione per aprire la possibilità di procedure con modalità a distanza, ai sensi dell'articolo 2, comma 3, del decreto direttoriale del Ministero del Lavoro, di concerto con il Ministero della Salute, n. 41 del 15 luglio 2020 Link: <http://www.dottrinalavoro.it/notizie-c/min-lavoro-modalita-di-svolgimento-dellesame-di-stato-per-labilitazione-alla-professione-di-consulente-del-lavoro>

Vedi anche BREVIA 40/2020

Vedi anche sotto art.31 DL Ristori

RICETTA MEDICA E REATO DI FALSITÀ IDEOLOGICA a cura di Anna Macchione – Ufficio legislativo FNOMCeO

La Corte di Cassazione ha affermato che "il reato di falsità ideologica in certificazioni amministrative deve ritenersi sussistente in tutti i suoi elementi quando il giudizio diagnostico espresso dal medico certificante si fonda su fatti esplicitamente dichiarati o implicitamente contenuti nel giudizio medesimo, che siano non rispondenti al vero, e che ciò sia conosciuto da colui che ne fa attestazione" e dunque "alla luce della peculiare natura della prescrizione farmacologica, è evidente, anzitutto sotto un profilo logico, che tale documento non possa essere considerato la mera riproduzione di un fatto già rappresentato da altri documenti; esso, infatti, presuppone un'attività di accertamento diretto da parte del sanitario che emette la prescrizione, che si pone in rapporto di funzionalità con il contenuto della certificazione stessa.

Corte di Cassazione Sezione 5° penale - sentenza numero 28847 udienza 07.09.2020

"I certificati rilasciati da persone esercenti un servizio di pubblica necessità sono attestazioni private qualificate di una particolare rilevanza pubblica, che ne giustifica la tutela anche contro le falsità ideologiche, punite a norma dell'art. 481 cod. pen.; ma quando i relativi documenti sono oggetto di falsità materiale, per contraffazione o per alterazione, il reato configurabile è quello di falsità in scrittura privata previsto dall'art. 485 cod. pen."

INPS - GUIDA IN 8 PASSI PER LAVORATORI INTERESSATI AD ANTICIPARE LA PENSIONE

Questa Guida ha l'obiettivo di orientare sui passaggi necessari per verificare se si sono maturati i requisiti per la pensione, le possibili soluzioni per anticipare il pensionamento e come inviare la domanda di pensione online. Si rivolge alla generalità dei lavoratori, ad esclusione delle categorie che, in relazione al particolare tipo di lavoro svolto, possono avere per legge requisiti specifici.

ALLEGATI A PARTE - INPS Guida alla pensione (documento 262)

ELEZIONI ORDINISTICHE dal sito di Franco Abruzzo

Ordine dei giornalisti: rinvio inevitabile delle elezioni. Il COVID-19 sempre più minaccioso. Necessario il voto elettronico per garantire la sicurezza degli elettori. Sicurezza invocata dal Ministero di Giustizia con una lettera datata 26 ottobre 2020 e indirizzata al Consiglio nazionale dell'Ordine e all'Ordine regionale di Milano. Il Ministero si dichiara incompetente a decidere, funzione che spetta solo agli Ordini regionali e al nazionale.

TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27782>

ERRATO SOSTENERE CHE OGNI IMPOSTA SI “ESTINGUE” ENTRO CINQUE ANNI in FiscoOggi-Giurisprudenza del 28 ottobre 2020

I tributi si prescrivono nel termine fissato dalle disposizioni di legge o, in mancanza, in dieci anni se hanno natura erariale, se locali invece la scadenza è dimezzata.

LEGGI IN <https://www.fiscooggi.it/rubrica/giurisprudenza/articolo/errato-sostenere-che-ogni-imposta-si-estingue-entro-cinque-anni>

EMERGENZA COVID - NUOVA CHIAMATA PER I CAMICI PENSIONATI da Enpam Previdenza numero 39 del 28 ottobre 2020 a cura di Claudio Testuzza

A fronte dell'impennata della curva dei contagi le istituzioni tornano ad appellarsi ai medici a riposo. Questa volta sono la Regione Lazio, il dipartimento Salute della Regione Puglia e la Valle d'Aosta che, per prime, propongono di richiamare i camici bianchi pensionati, su base volontaria. In merito, è atteso un avviso per compilare una graduatoria da cui ogni Asl potrà attingere per far fronte all'emergenza Covid.

Il bando della **Regione Lazio**

link: http://www.regione.lazio.it/rl_main/?vw=bandidiconcorsodettaglio&id=182 prevede una manifestazione di interesse rivolta ai medici in pensione, inclusi quelli non più iscritti all'Albo, che in caso di chiamata dovranno attivare la partita Iva. Le specializzazioni richieste sono: Malattie Infettive, Anestesia e Rianimazione, Malattie apparato respiratorio, Igiene e Medicina preventiva, Medicina e Chirurgia d'accettazione d'Urgenza, Radiodiagnostica, Patologia Clinica e Virologia e Microbiologia. La retribuzione lorda prevista è di 80 euro al giorno, per contratti di lavoro autonomo non più lunghi di sei mesi. La chiusura del bando è stabilita per il 29 ottobre. Va nello stesso verso la sanità pugliese, che – in base a quanto annunciato dal direttore del dipartimento Salute della Regione Puglia, Vito Montanaro – si prepara a pubblicare un bando per la raccolta di manifestazioni d'interesse da parte di camici bianchi in riposo. In base alle specialità dei medici che decideranno di tornare in corsia, ci sarà l'assegnazione dei posti negli ospedali e nei reparti. Le aziende sanitarie pugliesi, inoltre, potranno anche fare ricorso ai giovani medici non specializzati che, come già accaduto a marzo, potranno essere inseriti in affiancamento nei reparti “no Covid”.

Pensionati e specializzandi cercasi anche in Valle D'Aosta, qui il **bando** link: <http://www.ausl.vda.it/notizie.asp?id=778&l=1&n=1164> .

In cerca di medici in pensione anche il Policlinico Riuniti di Foggia. Il bando e la domanda si trovano qui.

LA CARENZA CRONICA DI MEDICI

L'emergenza nell'emergenza ha radici storiche, aggravate dalla pandemia in corso. I Pronto soccorso sfiorano il collasso, i reparti si riempiono, i dati delle terapie intensive salgono. Si corre quindi ai ripari per creare nuovi posti letto Covid, sospendendo gli interventi non urgenti. Ma questo non può sopperire alla carenza di medici e infermieri negli ospedali.

A monte, infatti, rimane la questione degli organici del personale sanitario ridotti all'osso. Con la crisi Covid, tutte le aziende ospedaliere hanno cercato di potenziare le proprie piante organiche. Gli ospedali hanno fatto il proprio bando con cui da marzo si reclutano nuove unità. La caccia è aperta soprattutto a specialisti come anestesisti e rianimatori, pneumologi, infettivologi e urgentisti.

IL NODO SPECIALIZZANDI

Restano invece molte le difficoltà per mettere a contratto gli specializzandi. Per quest'ultimi, già a febbraio, era stato siglato un accordo con le università, ma nonostante ciò molte facoltà hanno fatto spesso resistenza per tenere i propri specializzandi negli ospedali universitari. In proposito, con la legge di Bilancio 2019 per gli specializzandi dell'ultimo anno era stata introdotta la possibilità di essere ammessi ai concorsi pubblici ed essere inseriti in una graduatoria separata.

Qualora per costoro l'esito fosse stato positivo, avrebbero avuto diritto a essere contrattualizzati come dirigenti medici a tempo indeterminato al conseguimento del titolo. Sempre in un'ottica emergenziale è stata data, successivamente, la possibilità alle aziende sanitarie di assumere specializzandi all'ultimo e penultimo anno di corso, con contratti di lavoro autonomo o co.co.co., a prescindere dall'inserimento o meno in una rete formativa.

DAI PENSIONATI AI PENSIONANDI

La possibilità per i medici ancora in servizio di proseguire fino a 70 anni è stata prevista anche dal decreto "Milleproroghe", per mantenere in organico i camici con maggiore esperienza e affrontare al meglio la lotta contro l'infezione. Per l'ex personale sanitario andato in pensione con "Quota 100" – e richiamato in servizio – era stata poi sospesa, fino al 31 luglio scorso, l'incumulabilità della prestazione pensionistica con i redditi di lavoro autonomo prevista dalla norma dello scivolo.

PRIMO COMPLEANNO CON L'ENPAM da Lettere al Presidente in Enpam Previdenza numero 39 del 28 ottobre 2020

Sono un medico di Torino. Avendo ricevuto l'ultima edizione del Giornale, leggo con piacere dell'aumento dei fondi e della platea relativa ai servizi integrativi per la maternità. Purtroppo però mi trovo a dissentire su un punto.

In un mondo dove giustamente si guarda alla tutela delle mamme e del genere femminile in ambito lavorativo, sicuramente spesso penalizzato, non trovo corretto che un bonus come quello per il sostegno alla genitorialità per il primo anno di vita dei figli sia precluso ai padri, se non in casi ristrettissimi e/o drammatici.

Ora, considerando che paghiamo i contributi allo stesso modo, dottori e dottoresse, nelle stesse quantità, se capisco che il bonus maternità possa essere riservato alle donne in gravidanza, non concepisco sinceramente che i neo-papà vengano in questo caso discriminati. Un figlio/a di pochi mesi in casa è faticoso da gestire sia per la mamma che per il papà lavoratore, e il sostegno alle spese sostenute per nidi o baby sitter dovrebbe essere erogabile a prescindere dal sesso (e lo dico da genitore di due figlie, di cui una di pochi mesi). (A.R.)

Gentile Collega,

penso che uno degli obiettivi imprescindibili sul piano culturale e sociale debba essere, piuttosto che la parità, l'indifferenza di genere. Essere uomo o donna dovrebbe essere come il colore degli occhi: irrilevante. Resta però un fatto che la maternità coincide per le donne con un periodo importante di discontinuità professionale che si protrae anche dopo l'arrivo del bebè.

Dati alla mano, infatti, dopo la maternità sono ancora molte le professioniste a uscire temporaneamente o addirittura definitivamente dal mondo del lavoro, con una riduzione drastica dell'attività e quindi del reddito nel primo anno di vita del bambino. Sulla base di questi presupposti la Fondazione ha istituito il bonus bebè proprio per favorire il rientro delle colleghe al lavoro, sostenendo al contempo il reddito della famiglia.

Al momento dell'introduzione di questo sussidio dovevamo inoltre fare i conti con risorse limitate (il nostro budget per l'assistenza era bloccato, nonostante avessimo importanti risorse) per cui abbiamo previsto una corsia preferenziale per chi nei fatti era più vulnerabile.

Quest'anno dopo un lungo lavoro di interlocuzione con i ministeri vigilanti siamo riusciti a ottenere di poter impiegare risorse aggiuntive per la genitorialità attingendo anche una parte dei proventi del patrimonio (nel limite del 5% dei rendimenti). Con una coperta più lunga potremmo pensare di intervenire sul criterio di questa tutela. La prospettiva è quella di spostare la destinazione del beneficio dalla madre al bambino, tutelando così tutti i genitori.

Alberto Oliveti
Presidente Fondazione Enpam

DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA - COVID-19: MISURE PER IL LAVORO AGILE NELLA PA NEL PERIODO EMERGENZIALE fonte: Ministero per la Pubblica Amministrazione

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 268 del 28 ottobre 2020 il Decreto 19 ottobre 2020 del Dipartimento della Funzione Pubblica con le misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale.

**PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DIPARTIMENTO DELLA FUNZIONE PUBBLICA
DECRETO 19 ottobre 2020**

Misure per il lavoro agile nella pubblica amministrazione nel periodo emergenziale. (20A05940)

IL MINISTRO

PER LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

Vista la legge 23 agosto 1988, n. 400, recante la «Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303, recante «Ordinamento della Presidenza del Consiglio dei ministri, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59» e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 4 settembre 2019 che dispone la delega di funzioni al Ministro per la pubblica amministrazione on. Fabiana Dadone;

Vista la legge 22 maggio 2017, n. 81, recante «Misure per la tutela del lavoro autonomo non imprenditoriale e misure volte a favorire l'articolazione flessibile nei tempi e nei luoghi del lavoro subordinato»;

Visto il decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27 e, in particolare, l'art. 87, recante misure straordinarie in materia di lavoro agile per il pubblico impiego;

Visto l'art. 263 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge di conversione 17 luglio 2020, n. 77 e, in particolare, il comma 1, il quale prevede che «al fine di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, le amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, adeguano l'operativita' di tutti gli uffici pubblici alle esigenze dei cittadini e delle imprese connesse al graduale riavvio delle attivita' produttive e commerciali. A tal fine, fino al 31 dicembre 2020, in deroga alle misure di cui all'art. 87, comma 1, lettera a), e comma 3 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, organizzano il lavoro dei propri dipendenti e l'erogazione dei servizi attraverso la flessibilita' dell'orario di lavoro, rivedendone l'articolazione giornaliera e settimanale, introducendo modalita' di interlocuzione programmata, anche attraverso soluzioni digitali e non in presenza con l'utenza, applicando il lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b) del medesimo art. 87, al cinquanta per cento del personale impiegato nelle attivita' che possono essere svolte in tale modalita'»;

Visto il citato art. 263 e, in particolare, il terzo periodo del comma 1 il quale prevede che, in considerazione dell'evolversi della situazione epidemiologica, con uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, possono essere stabilite modalita' organizzative e fissati criteri e principi in materia di flessibilita' del lavoro pubblico e di lavoro agile, anche prevedendo il conseguimento di precisi obiettivi quantitativi e qualitativi;

Visto il decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri 7 ottobre 2020 di proroga, fino al 31 gennaio 2021, dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Visto il decreto-legge 7 ottobre 2020, n. 125, recante «Misure urgenti connesse

con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuita' operativa del sistema di allerta COVID-19, nonche' per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.», e in particolare l'art. 1, comma 1, che proroga al 31 gennaio 2021 lo stato emergenziale;

Viste le circolari del Ministro per la pubblica amministrazione n. 2 del 1° aprile 2020 e n. 3 del 24 luglio 2020;

Visto il Protocollo quadro per la prevenzione e la sicurezza dei dipendenti pubblici sui luoghi di lavoro in ordine all'emergenza sanitaria da «COVID-19» del 24 luglio 2020 «Rientro in sicurezza», sottoscritto dal Ministro per la pubblica amministrazione e le organizzazioni sindacali;

Visti il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 13 ottobre 2020 e il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 18 ottobre 2020 e, in particolare, l'art. 3, comma 3 del primo il quale prevede che il lavoro agile sia incentivato con le modalita' stabilite da uno o piu' decreti del Ministro per la pubblica amministrazione, garantendo almeno la percentuale di cui all'art. 263, comma 1 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n. 77;

Ritenuto necessario stabilire, per le pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, in fase di prima applicazione del terzo periodo del comma 1 del citato art. 263, specifiche modalita' organizzative e fissare criteri ai quali attenersi per garantire la necessaria flessibilita' del lavoro pubblico e per lo svolgimento del lavoro in modalita' agile;

Ritenuto, alla luce del quadro normativo correlato all'emergenza epidemiologica da COVID-19 nonche' della primaria esigenza della tutela della salute dei lavoratori, di dover individuare modalita' organizzative e criteri omogenei per tutte le amministrazioni al fine di assicurare l'applicazione del lavoro agile, con le misure semplificate di cui al comma 1, lettera b) del citato art. 87 ad almeno il cinquanta per cento del personale impiegato nelle attivita' che possono essere svolte in tale modalita';

Considerata la necessita' di fornire un quadro ricognitivo organico della disciplina sul lavoro agile nell'emergenza;

Considerata altresì la necessita' di garantire, in relazione alla durata e all'evolversi della situazione epidemiologica, l'erogazione dei servizi rivolti a cittadini e alle imprese con regolarita', continuita' ed efficienza, così come previsto dal citato art. 263;

Ritenuto, altresì, necessario adeguare le misure di organizzazione del lavoro pubblico anche commisurando la percentuale del citato art. 263, comma 1, al concreto evolversi della situazione epidemiologica da COVID-19 ed alle correlate misure di contenimento, nonche' alla durata dello stato di emergenza;

Decreta:

Art. 1

Lavoro agile

1. Il lavoro agile nella pubblica amministrazione costituisce una delle modalita' ordinarie di svolgimento della prestazione lavorativa.

2. Fino al 31 dicembre 2020 per accedere al lavoro agile non e' richiesto l'accordo individuale di cui all'art. 19 della legge 22 maggio 2017, n. 81.

3. Il lavoro agile puo' avere ad oggetto sia le attivita' ordinariamente svolte in presenza dal dipendente, sia, in aggiunta o in alternativa e comunque senza aggravio dell'ordinario carico di lavoro, attivita' progettuali specificamente individuate tenuto conto della possibilita' del loro svolgimento da remoto, anche in relazione alla strumentazione necessaria. Di regola, e fatto salvo quanto disposto all'art. 3, il lavoratore agile alterna giornate lavorate in presenza e giornate lavorate da remoto.

4. I lavoratori che rendono la propria prestazione in modalita' agile non subiscono penalizzazioni ai fini del riconoscimento di professionalita' e della progressione di carriera.

Art. 2
Definizioni

1. Per «dirigente» si intende il dirigente di livello non generale, responsabile di un ufficio o servizio comunque denominato e, ove non presente, la figura dirigenziale generale sovraordinata. Negli enti in cui non siano presenti figure dirigenziali, il riferimento e' da intendersi a una figura apicale individuata in coerenza con i relativi ordinamenti.

2. Il «lavoratore fragile» richiamato nel presente decreto viene definito tale con esclusivo riferimento alla situazione epidemiologica e va individuato nei soggetti in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita, ivi inclusi i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilita' con connotazione di gravita' ai sensi dell'art. 3, comma 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

3. Per «mappatura delle attivita'» si intende la ricognizione, svolta da parte delle amministrazioni in maniera strutturata e soggetta ad aggiornamento periodico, dei processi di lavoro che, in base alla dimensione organizzativa e funzionale, possono essere 14 svolti con modalita' agile.

4. Per «accesso multicanale» alla pubblica amministrazione si intende l'accesso dell'utenza in presenza o attraverso l'utilizzo di ogni mezzo informatico, telefonico o tecnologico.

Art. 3
Modalita' organizzative

1. Ai fini di cui all'art. 1, tenuto conto della mappatura di cui all'art. 2, comma 3, e, comunque, anche qualora essa non sia stata ancora completata dalle amministrazioni e salva la vigenza di disposizioni gia' definite dalle amministrazioni, ciascun dirigente, con immediatezza:

a) organizza il proprio ufficio assicurando, su base giornaliera, settimanale o plurisettimanale, lo svolgimento del lavoro agile almeno al cinquanta per cento del personale preposto alle attivita' che possono essere svolte secondo tale modalita', tenuto conto di quanto previsto al comma 3;

b) adotta, nei confronti dei dipendenti di cui all'art. 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, nonche', di norma, nei confronti dei lavoratori fragili ogni soluzione utile ad assicurare lo svolgimento di attivita' in modalita' agile anche attraverso l'adibizione a diversa mansione ricompresa nella medesima categoria o area di inquadramento come definite dai Contratti collettivi vigenti e lo svolgimento di specifiche attivita' di formazione professionale;

c) adotta, al proprio livello, le soluzioni organizzative necessarie per consentire lo svolgimento delle attivita' di formazione di cui alla lettera b) anche al personale che svolge attivita' di lavoro in presenza;

d) favorisce la rotazione del personale di cui alla lettera a), tesa ad assicurare, nell'arco temporale settimanale o plurisettimanale, un'equilibrata alternanza nello svolgimento dell'attivita' in modalita' agile e di quella in presenza, tenendo comunque conto delle prescrizioni sanitarie vigenti per il distanziamento interpersonale e adeguando la presenza dei lavoratori negli ambienti di lavoro a quanto stabilito nei protocolli di sicurezza e nei documenti di valutazione dei rischi;

e) tiene conto, nella rotazione di cui alla lettera d), ove i profili organizzativi lo consentano, delle eventuali disponibilita' manifestate dai dipendenti per l'accesso alla modalita' di lavoro agile, secondo criteri di prioritarieta' che considerino le condizioni di salute del dipendente e dei componenti del nucleo familiare di questi, della presenza nel medesimo nucleo di figli minori di quattordici anni, della distanza tra la zona di residenza o di domicilio e la sede di lavoro, nonche' del numero e della tipologia dei mezzi di trasporto utilizzati e dei relativi tempi di percorrenza.

2. Al fine di agevolare lo svolgimento delle attivita' in modalita' agile, le amministrazioni si adoperano per mettere a disposizione i dispositivi

informatici e digitali ritenuti necessari, utilizzando le risorse finanziarie disponibili a legislazione vigente e promuovono l'accesso multicanale dell'utenza. E' in ogni caso consentito, ai sensi dell'art. 87, comma 2 del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, l'utilizzo di dispositivi in possesso del lavoratore, qualora l'amministrazione non sia tempestivamente in grado di fornirne di propri.

3. Le pubbliche amministrazioni, tenuto conto dell'evolversi della situazione epidemiologica, assicurano in ogni caso le percentuali piu' elevate possibili di lavoro agile, compatibili con le potenzialita' organizzative e con la qualita' e l'effettivita' del servizio erogato.

4. Le pubbliche amministrazioni organizzano e svolgono le riunioni in modalita' a distanza, salvo la sussistenza di motivate ragioni.

Art. 4

Flessibilita' del lavoro

1. Al fine di agevolare il personale dipendente nei trasferimenti necessari al raggiungimento della sede di servizio e - in presenza di realta' dimensionalmente significative - allo scopo di evitare di concentrare l'accesso al luogo di lavoro dei lavoratori in presenza nella stessa fascia oraria, l'amministrazione, ferma restando la necessita' di assicurare la continuita' dell'azione amministrativa e la celere conclusione dei procedimenti, individua fasce temporali di flessibilita' oraria in entrata e in uscita ulteriori rispetto a quelle adottate, nel rispetto del sistema di relazioni sindacali definito dai Contratti collettivi nazionali.

2. Nei casi di quarantena con sorveglianza attiva o di isolamento domiciliare fiduciario, ivi compresi quelli di cui all'art. 21-bis, commi 1 e 2 del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126, il lavoratore, che non si trovi comunque nella condizione di malattia certificata, svolge la propria attivita' in modalita' agile. Nei casi in cui cio' non sia possibile in relazione alla natura della prestazione, e' comunque tenuto a svolgere le attivita' assegnate dal dirigente ai sensi dell'art. 3, comma 1, lettera b) del presente decreto. In ogni caso, si applica il comma 5 dell'art. 21-bis del decreto-legge 14 agosto 2020, n. 104, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 ottobre 2020, n. 126.

3. L'assenza dal servizio del lavoratore, necessaria per lo svolgimento degli accertamenti sanitari propri, o dei figli minorenni, disposti dall'autorita' sanitaria competente per il COVID-19, e' equiparata al servizio effettivamente prestato.

Art. 5

Svolgimento dell'attivita' di lavoro agile

1. Il lavoro agile si svolge ordinariamente in assenza di precisi vincoli di orario e di luogo di lavoro.

2. In ragione della natura delle attivita' svolte dal dipendente o di puntuali esigenze organizzative individuate dal dirigente, il lavoro agile puo' essere organizzato per specifiche fasce di contattabilita'.

3. Nei casi di prestazione lavorativa in modalita' agile, svolta senza l'individuazione di fasce di contattabilita', al lavoratore sono garantiti i tempi di riposo e la disconnessione dalle strumentazioni tecnologiche di lavoro.

Art. 6

Valutazione e monitoraggio

1. Le amministrazioni adeguano i sistemi di misurazione e valutazione della performance alle specificita' del lavoro agile rafforzando, ove necessario, i metodi di valutazione, improntati al raggiungimento dei risultati e quelli dei comportamenti organizzativi.

2. Il dirigente, in coerenza con gli obiettivi e i criteri per la valutazione dei risultati, monitora e verifica le prestazioni rese in modalita' agile da un punto di vista sia quantitativo sia qualitativo, secondo una periodicita' che tiene conto della natura delle attivita' svolte dal

dipendente, in coerenza con i principi del sistema di misurazione e valutazione della performance adottato dall'amministrazione.

3. L'amministrazione, anche ai fini del monitoraggio, assicura un'adeguata, periodica informazione sul lavoro agile, secondo le modalita' indicate dal Dipartimento della funzione pubblica. Essa garantisce altresì la verifica dell'impatto del lavoro agile sulla complessiva qualita' dei servizi erogati e delle prestazioni rese, tenuto conto dei dati e delle eventuali osservazioni provenienti dall'utenza e dal mondo produttivo.

Art. 7

Relazioni sindacali

1. Le amministrazioni potranno attivare il confronto con i soggetti sindacali, nel rispetto della disciplina contrattuale vigente, ai sensi del protocollo del 24 luglio 2020.

Art. 8

Ambito di applicazione

1. Le misure del presente provvedimento si applicano alle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e restano in vigore fino al 31 dicembre 2020. Le altre amministrazioni pubbliche, gli organi di rilevanza costituzionale, nonché le autorità amministrative indipendenti, ivi comprese la Commissione nazionale per le società e la borsa e la Commissione di vigilanza sui fondi pensione, ciascuno nell'ambito della propria autonomia, adeguano il proprio ordinamento ai principi di cui al presente decreto.

Il presente decreto, previa sottoposizione agli organi di controllo, sarà pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.

Roma, 19 ottobre 2020

Il Ministro: Dadone

Registrato alla Corte dei conti il 27 ottobre 2020

Ufficio di controllo sugli atti della Presidenza del Consiglio dei ministri, del Ministero della giustizia e del Ministero degli affari esteri, reg.ne n. 2397

GOVERNO - COVID-19: PUBBLICATO IL CD. DECRETO "RISTORI" da DplMo - fonte Gazzetta Ufficiale

E' stato pubblicato, sulla Gazzetta Ufficiale n. 269 del 28 ottobre 2020, il Decreto Legge n. 137 del 28 ottobre 2020 (cd. Decreto "Ristori") link: <http://www.dottrinalavoro.it/wp-content/uploads/2020/10/137-2020-DL-Ristori.pdf> con ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese, giustizia e sicurezza, connesse all'emergenza epidemiologica da Covid-19.



Art. 31. (Disposizioni in materia di elezioni degli organi territoriali e nazionali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia).

1. Le procedure elettorali per la composizione degli organi territoriali degli ordini professionali vigilati dal Ministero della giustizia possono svolgersi con modalita' telematiche da remoto disciplinate con regolamento adottato dal consiglio nazionale dell'ordine, da adottarsi entro il termine di sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto-legge, previa approvazione del Ministero della giustizia.

2. Con il regolamento di cui al comma 1, il consiglio nazionale puo' prevedere e disciplinare modalita' telematiche di votazione anche per il rinnovo della rappresentanza nazionale e dei relativi organi, ove previsto in forma assembleare o con modalita' analoghe a quelle stabilite per gli organi territoriali.

3. Il consiglio nazionale puo' disporre un differimento della data prevista per lo svolgimento delle elezioni di cui ai commi 1 e 2 non superiore a novanta giorni, ove già fissata alla data di entrata in vigore del presente decreto.

L'IMPORTANTE NOVITÀ INTRODotta NEL DECRETO LEGGE RISTORI (art.31) dal sito di Franco
Abruzzo

Previsto un **rinvio delle urne** di 90 giorni. ELEZIONI: **via libera al voto elettronico** per gli Ordini
vigilati dal Ministero della Giustizia.

TESTO IN <https://www.francoabruzzo.it/document.asp?DID=27785>

**PROFESSIONI, ELEZIONI ON LINE. I CONSIGLI NAZIONALI HANNO 60 GIORI DI TEMPO PER
I REGOLAMENTI SULLA CONSULTAZIONI DIGITALI. DATE, OVE PREVISTE, PROROGABILI DI
90 GIORNI.**

Per maggiori informazioni

• Decreto-legge 28 ottobre 2020, n. 137

link: <https://www.gazzettaufficiale.it/eli/id/2020/10/28/20G00166/sg>

• Decreto Ristori – Presentazione delle misure

link: <https://www.mise.gov.it/images/stories/documenti/decretoristori-presentazione-2020.pdf> .